

Informazioni per i clienti – Assicurazione collettiva per smartphone (Edizione aprile 2025)

Contraente dell'assicurazione	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in qualità di assicuratore e neon Switzerland AG, Badenerstrasse 557, 8048 Zurigo (di seguito «Neon») in qualità di contraente dell'assicurazione, è stato stipulato un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Il contratto di assicurazione collettiva prevede specifiche prestazioni assicurative in relazione al prodotto bancario e alla carta «neon metal» distribuito da Neon.</p>
Portatore del rischio	<p>Il portatore del rischio per tutti i componenti concordati di questa assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.</p>
Responsabilità per l'assicurazione e la gestione dei sinistri	<p>Responsabile per questa assicurazione e per la gestione di eventuali sinistri è: Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon</p>
Persona assicurata	<p>I clienti «neon metal» possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto assicurativo concesso si applica esclusivamente nei confronti di Helvetia.</p> <p>È assicurato ed è legittimato a richiedere prestazioni l'smartphone su cui è attivata e utilizzata l'app Neon Banking.</p>

Condizioni generali di assicurazione (CGA) – Assicurazione smartphone Neon (Edizione 04/2025)

Condizioni generali di assicurazione (CGA) relative al contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA ("Helvetia") in qualità di assicuratore e neon Switzerland AG ("Neon") in qualità di contraente dell'assicurazione.

La versione vincolante delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) è redatta in tedesco. Inoltre, forniamo ai nostri clienti traduzioni delle CGA in francese e in italiano. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

1. Oggetto assicurato

È assicurato lo smartphone su cui è attivata e utilizzata l'app Neon Banking (di seguito "dispositivo") contro gli eventi assicurati.

2. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa si applica al dispositivo attivato.

La copertura inizia 30 giorni dopo l'inizio del contratto per il prodotto neon metal tra il cliente e Neon e termina con la cessazione del relativo contratto con Neon (disdetta da parte di Neon o della persona assicurata).

Con la cessazione del contratto di assicurazione collettiva, termina anche la copertura assicurativa per le persone assicurate. Se necessario, Neon informerà preventivamente le persone assicurate.

3. Numero di sinistri coperti per anno assicurativo

È coperto un solo sinistro per anno solare, indipendentemente dalla causa che lo ha provocato.

4. Persona assicurata

La persona assicurata deve avere la residenza in Svizzera.

5. Ambito territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

6. Cambio del dispositivo assicurato

Se il dispositivo assicurato viene sostituito, la copertura si trasferisce sul nuovo dispositivo attivato e registrato presso Neon.

7. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al prezzo d'acquisto del dispositivo assicurato (senza detrazione di eventuali sconti o agevolazioni).

8. Limite massimo de indennizzo in caso di sinistro

Per ogni sinistro, l'importo massimo della prestazione di Helvetia è limitato alla somma assicurata.

9. Eventi assicurati

Sono assicurati i danni o la distruzione del dispositivo a seguito di un'azione esterna improvvisa o imprevedibile dovuta a:

- umidità o liquidi (esclusi alluvioni e inondazioni); oppure
- impatti violenti (ad es. caduta), danni da sabbia, cortocircuito o sovratensione

È inoltre assicurata la perdita improvvisa e imprevedibile del dispositivo assicurato a seguito di rapina, furto con scasso o furto semplice.

Questo elenco è esaustivo.

10. Prestazioni

In caso di danno o distruzione del dispositivo assicurato, Helvetia fornisce esclusivamente la seguente prestazione in forma di assicurazione contro i danni:

• In caso di danno parziale:

Riparazione del dispositivo assicurato eseguita da Helvetic Warranty fino all'importo del prezzo d'acquisto al momento del sinistro. Per i telefoni cellulari, è possibile la sostituzione anziché la riparazione.

• In caso di danno totale o furto:

Sostituzione con un dispositivo della stessa tipologia e qualità. Se il dispositivo interessato dal danno totale o dal furto non è più disponibile, verrà fornito un dispositivo di un altro tipo/modello con caratteristiche tecniche comparabili, fino a concorrenza del prezzo d'acquisto del dispositivo assicurato al momento del sinistro.

Un danno totale si verifica anche quando la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o non è economicamente conveniente. La valutazione della convenienza economica, ai sensi delle presenti condizioni, spetta esclusivamente a Helvetia e Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà di Helvetia e deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima della prestazione assicurativa, se richiesto.

11. Franchigia

Per ogni sinistro, si applica una franchigia di CHF 150. –, che deve essere pagata in anticipo tramite carta di credito o bonifico bancario. Dopo il ricevimento dell'importo, verranno avviate le procedure necessarie per la gestione del sinistro. In caso di rifiuto del sinistro, la franchigia verrà rimborsata.

12. Esclusioni

Non sono coperti dall'assicurazione i danni e i difetti:

- che si sono verificati prima dell'inizio dell'assicurazione;
- che rientrano nella garanzia legale o nella garanzia contrattuale di un terzo (ad es. produttore o venditore);
- coperti da altri contratti di assicurazione;
- alla scocca o alle parti esterne dell'oggetto assicurato, purché il suo funzionamento non sia compromesso;
- dovuti a errori di montaggio riconducibili a un tecnico non autorizzato dal produttore o dal venditore;
- dovuti a modifiche dell'apparecchio assicurato non autorizzate dal produttore o dal venditore;
- provocati da un utilizzo non conforme alle indicazioni del produttore;
- dovuti direttamente all'invecchiamento, all'usura o all'accumulo eccessivo di sporco o altri depositi;

- a seguito di atti di vandalismo;
- causati da negligenza grave o comportamento intenzionale del beneficiario;
- causati da interventi di riparazione, manutenzione o pulizia;
- dovuti alla mancata osservanza del manuale d'uso, alla perdita di dati o a danni software;
- se il numero IMEI/numero di serie dell'oggetto assicurato non può essere fornito;
- dovuti a dimenticanza, smarrimento o perdita;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione l'oggetto danneggiato (eccetto in caso di furto);
- dovuti a disposizioni amministrative, confische o scioperi;
- che si sono verificati già all'inizio dell'assicurazione;
- se l'apparecchio rubato è stato lasciato visibile all'interno di un veicolo;
- dovuti a borseggio dell'oggetto assicurato o se l'apparecchio assicurato è lasciato incustodito, fuori dal campo visivo in spazi pubblici e/o in luoghi pubblici o visibile all'interno di veicoli chiusi o non chiusi a chiave;
- se il numero IMEI/numero di serie è stato volontariamente rimosso o modificato;
- per i quali il processo di riparazione non viene gestito tramite Helvetic Warranty

Non sono inoltre coperti:

- i costi di verifica se non viene rilevato alcun danno coperto all'apparecchio assicurato;
- i costi per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sull'oggetto assicurato;
- i danni e i costi derivanti da un richiamo del prodotto da parte del produttore.

13. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere segnalato a Helvetic Warranty immediatamente (al più tardi 14 giorni dopo la scoperta) tramite uno dei seguenti mezzi di comunicazione, e, se richiesto, il modulo di denuncia del sinistro deve essere compilato online:

- Telefono: +41 44 563 62 41
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

Inoltre, la persona assicurata deve:

- fornire il numero IMEI/numero di serie dell'oggetto assicurato e, su richiesta, il documento d'acquisto e le foto dell'apparecchio;
- denunciare il furto alle autorità di polizia competenti entro 24 ore e ottenere un rapporto di polizia;
- bloccare la scheda SIM presso l'operatore di telefonia mobile entro 24 ore dalla constatazione del furto.;

14. Gestione dei sinistri

I sinistri vengono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty.

15. Violazione degli obblighi

In caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali o degli obblighi, le prestazioni possono essere rifiutate o ridotte. Questa conseguenza non si applica se la violazione è considerata non colposa o se viene dimostrato che la violazione non ha influito sul verificarsi dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da Helvetia.

16. Altre assicurazioni e responsabilità

Se al momento del sinistro esistono altri contratti di assicurazione che coprono gli stessi rischi di questa polizza, questi hanno la precedenza. Helvetia interviene solo se da tali contratti non vengono erogate prestazioni o solo parzialmente.

Se un terzo è responsabile del sinistro, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di Helvetia. Se il terzo rifiuta di risarcire il danno e il sinistro rientra nelle condizioni di queste CGA, Helvetia fornisce la prestazione prevista, subentrando nei diritti nei confronti del terzo responsabile. Tuttavia, la franchigia, le differenze di franchigia e le riduzioni per negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione o divergenze nella valutazione del danno non sono coperte da queste CGA.

17. Trattamento dei dati

Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria per la gestione del contratto, del sinistro e delle prestazioni. Inoltre, i dati possono essere utilizzati per semplificare le procedure amministrative, migliorare i prodotti ed effettuare analisi statistiche. I dati personali vengono conservati in forma fisica o elettronica per tutto il tempo necessario al raggiungimento degli scopi del trattamento.

Se necessario, i dati possono essere trasmessi a responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare coassicuratori, riassicuratori e altre compagnie assicurative in Svizzera e all'estero, nonché altre società del gruppo Helvetia). Inoltre, Helvetia può ottenere informazioni utili dalle autorità e da altri soggetti, in particolare sullo storico dei sinistri.

Ulteriori informazioni aggiornate sul trattamento dei dati sono disponibili su <http://www.helvetia.ch/datenschutz>.

18. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti da o in relazione a questo contratto è, a scelta, la sede di Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Si applica il diritto svizzero a queste condizioni generali di assicurazione, con esclusione delle norme sui conflitti di legge del diritto internazionale privato e dei trattati internazionali applicabili.